

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO – DOTT. SSA GRAZIELLA BELLINO
RG 1748/2024 - UD. 11 DICEMBRE 2024
MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato dal dott. Giovanni Dell'Acqua, giusta delega del Dirigente Generale *pro tempore* del suindicato Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale Dott. Fulvio Bellomo (C.F. BLLFLV60M18G273T) e domiciliato presso il Servizio per il Territorio di Messina con sede in Via Dogali 1/A – 98122 Messina (PEC dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it);

CONTRO

Bellinghieri Salvatore (C.F. BLLSVT70M21F158Y), con l'AVV. Fabio Sfravara (C.F.SFRFBA71C30F158I).

PREMESSE

Il Ricorrente propone ricorso affinché codesto Tribunale accolga le seguenti sue conclusioni:

“1) ritenere e dichiarare che nell’anzianità di servizio e nel punteggio assegnato in graduatoria al ricorrente devono essere computati gli anni 1990 e 1991 (o al limite anche uno solo degli anni) in cui il predetto, essendo obbligato a prestare il servizio militare non ha potuto prestare la propria attività lavorativa quale operaio forestale, per l’effetto dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere e computata nella graduatoria ex L.R. tanto l’anzianità di servizio anche per l’anno in cui ha svolto il servizio militare quanto il relativo punteggio;

2) per effetto del riconoscimento del diritto alla maggiore anzianità e al maggiore punteggio in graduatoria dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito in una



posizione più avanzata della graduatoria ex L.R. in virtù del maggiore punteggio e della maggiore anzianità riconosciute;

3) ove occorra adottare ogni provvedimento ritenuto utile e opportuno affinché l'Amministrazione inserisca il ricorrente nella giusta posizione in graduatoria, attribuendogli il punteggio e l'anzianità di servizio che gli competono;

4) ove occorra dichiarare l'illegittimità della graduatoria in tutti e/o nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la giusta posizione in essa e/o disporre la disapplicazione al fine di consentire che il ricorrente (anche in seguito alla proposizione di un eventuale giudizio d'urgenza in corso di causa) previo riconoscimento dell'anzianità di servizio e del relativo punteggio sia inserito in una posizione più favorevole nella graduatoria e/o possa passare al contingente degli operai a tempo indeterminato;

5) condannare le resistenti amministrazioni, singolarmente e/o in solido, al pagamento di spese competenze ed onorari della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore”.

A sostegno delle suddette conclusioni, rappresenta che:

- il ricorrente in virtù della L.R. n. 16/96 è stato inserito nelle graduatorie distrettuali di cui all'art.45 ter della suddetta legge e, avendo svolto il servizio militare obbligatorio dal 21/04/1990 sino al 3/04/1991 non è stato chiamato a svolgere un turno di lavoro, e, nell'anno 1992, è stato nuovamente assunto dall'amministrazione forestale;
- nel computo dell'anzianità lavorativa non si è tenuto conto del periodo in cui ha prestato il servizio obbligatorio di leva, pregiudicando la posizione del lavoratore;
- la disparità di trattamento tra OTI/OTD sarebbe in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.

Ciò premesso, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale



SI COSTITUISCE

in giudizio per resistere alle domande avversarie per i seguenti motivi.

In via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva e/o l'estraneità dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Sviluppo rurale e Territoriale, in quanto nell'ambito della Regione Siciliana, ogni assessorato ha la propria soggettività e autonomia, sia sostanziale che processuale.

La presente causa riguarda la formazione della graduatoria degli operai forestali rispetto al quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Sviluppo rurale e Territoriale è estraneo. Infatti la formazione della graduatoria è di competenza del Centro per l'Impiego (ex Ufficio del lavoro), ufficio periferico del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

L'art.45 ter della L.R. 16/1996 stabilisce al comma 1: È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. Tale articolo precisa l'ufficio competente alla formazione degli elenchi su base provinciale.

Quindi, considerato che la formazione delle graduatorie è di esclusiva competenza di altro ramo dell'amministrazione regionale ai sensi della L.R.16/1996, lo scrivente assessorato rimane in attesa di conoscere l'esito del presente giudizio, onde procedere agli eventuali e conseguenti adempimenti di propria competenza, previo eventuale aggiornamento della graduatoria da parte del Centro per l'Impiego.

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione, *ut supra* rappresentata,

CHIEDE

- In via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso avversario per tutti i motivi, in fatto e in diritto, sopra esposti; dunque rigettare tutte le



domande svolte nei confronti dell'Assessorato, tenuto anche conto del suo difetto di legittimazione passiva e della sua sostanziale estraneità alla formazione della graduatoria.

- In ogni caso: disporre nei modi e con la formula maggiormente favorevole alle ragioni dell'Amministrazione. Con il favore delle spese legali

Messina, 26/11/2024

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giovanni Dell'Acqua)

